



Sentenza n. 4/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 35530 del registro di segreteria,
proposto dal sig. XX nato a XX (XX) il XX (C.F. XX), nella sua qualità di
amministratore di sostegno della signora XX, nata a XX (XX), in data XX,
rappresentato e difeso dall' Avv. Simone Pino (C.F. PNISMN85S26E506N
Pec: avv.simonepino@pec.it),

CONTRO

Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, Direzione
Generale della Previdenza Militare e della Leva, I Reparto – 4^a Divisione,
rappresentata come in atti – pec: previmil@postacert.difesa.it

per l'accertamento

del diritto alla pensione privilegiata, previo accertamento della causa di servizio delle
infermità sofferte e della loro ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata per
l'annullamento

del Provvedimento negativo n. XX del Ministero della Difesa, notificato alla
ricorrente il XX, per la conseguente condanna del Ministero della Difesa al
pagamento delle somme arretrate tutte, che risulteranno dovute a titolo di trattamento
pensionistico privilegiato, ivi compresi i trattamenti accessori connessi, con gli

	interessi e la rivalutazione monetaria come per legge per l'ulteriore annullamento	
	degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del	
	relativo procedimento e in particolare il Parere del Comitato di Verifica delle Cause	
	di Servizio reso nell'adunanza n. XX del XX.	
	VISTO il codice di giustizia contabile;	
	UDITE le parti all'udienza del 19 dicembre 2025	
	FATTO	
	Con ricorso in riassunzione depositato in data XX, la ricorrente per il tramite	
	del proprio amministratore di sostegno ha riassunto il giudizio innanzi a questo	
	Giudice evidenziando l'attività svolta nell'esercito italiano a partire	
	dall'avvenuto arruolamento in ferma prefissata dal XX e dando contezza del	
	percorso professionale culminato, a seguito della stressante attività psicofisica	
	cui era sottoposta - e in particolare di un evento verificatosi durante l'attività	
	di servizio in data XX, nel ricovero presso la struttura SPDC – Spedali Riunti	
	di Livorno dalla quale veniva dimessa in data XX con la diagnosi: “XX”.	
	Riferiva poi che a seguito di ulteriori esami specialistici le veniva	
	diagnosticato, in data XX un “XX” con conseguente giudizio di non idoneità	
	al perseguimento del servizio quale XX.	
	Dal XX veniva collocata in congedo assoluto poiché non idonea al	
	proseguimento del Servizio quale XX e riformata ex art. 16 comma P, elenco	
	infermità.	
	Veniva, poi ritenuta non idonea al servizio militare incondizionato.	
	Con domanda presentata in data XX chiedeva la concessione dell'equo	
	indennizzo e della pensione privilegiata; tuttavia il Comitato di Verifica per le	
	Cause di Servizio, con parere espresso nell'adunanza n. XX del XX non	
	2	

	riconosceva la dipendenza dai fatti di servizio della patologia “ <i>Disturbo XX</i> ”	
	<i>con manifestazioni XX in non completo compenso farmacologico”</i> ritenendo	
	che tale affezione fosse da considerare quale “ <i>XX, a trasmissione</i>	
	<i>prevalentemente ereditaria, caratterizzata da variazioni cicliche di episodi</i>	
	<i>XX e, come tali, non suscettibile di essere rapportata al servizio pur</i>	
	<i>considerato in tutti i suoi aspetti, neppure sotto il profilo concausale efficiente</i>	
	<i>e determinante”</i>	
	Conseguentemente il Ministero della Difesa con il decreto indicato in epigrafe	
	respingeva la suindicata domanda di pensione privilegiata.	
	Ha, quindi contestato la legittimità del cennato provvedimento sotto diversi	
	profili innanzi a questo Giudice.	
	Tuttavia, con sentenza del 22 settembre 2021, n. 836 il ricorso è stato rigettato,	
	ritenendo esaustivo il parere reso dai competenti organi statali.	
	Proposto appello, la Sezione Prima Giurisdizionale d’appello con sentenza	
	n.439 del 10 novembre 2023 ha accolto le doglianze della odierna ricorrente	
	ritenendo che il primo giudice avesse proceduto autonomamente a svolgere	
	valutazioni tecniche caratterizzate da complessità, senza tener conto della	
	documentazione prodotta a corredo del ricorso introduttivo giungendo a	
	svolgere considerazioni ed a trarre conclusioni sull’infermità lamentata di	
	contenuto essenzialmente medico legale, ritenendo, in estrema sintesi che la	
	sentenza poi annullata fosse caratterizzata dal vizio di carenza motivazionale	
	(più nel dettaglio motivazione apparente).	
	Nell’accogliere l’appello ha, quindi, rinviato la causa a questa Sezione ex	
	art.170 c.g.c.	
	Da qui, quindi, l’avvenuta riassunzione del giudizio da parte dell’odierna	
	3	

	ricorrente.	
	Si è costituito il Ministero della Difesa che ha eccepito l’infondatezza del	
	ricorso	
	A seguito dell’udienza del 9 ottobre 2024, con ordinanza n.61 dell’11 ottobre	
	2024 il giudice ha chiesto al Collegio Medico Legale istituito presso la Corte	
	dei conti, di rendere parere medico-legale sui seguenti quesiti:	
	1. <i>Indicare, alla luce della documentazione disponibile in atti ovvero che</i>	
	<i>riterrà di richiedere, se si possa affermare che la patologia “Disturbo dell’XX</i>	
	<i>con aspetti emotivi misti in trattamento psicofarmacologico permanente”</i>	
	<i>riscontrata in capo alla XX sia dipendente da causa di servizio, ai fini del</i>	
	<i>riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto;</i>	
	2. <i>Specificare la classificazione tabellare delle eventuali riscontrate</i>	
	<i>menomazioni in relazione alle tabelle allegate al d.p.r. n. 915/78, e succ. mod.</i>	
	<i>e int.”</i>	
	L’adito organo ha depositato la propria definitiva relazione in data XX,	
	ritenendo che la patologia lamentata sia dipendente da causa di servizio, e	
	riconducibile alla 6^ categoria della Tabella A allegata al d.p.r. n. 915/78.	
	All’udienza del 19 dicembre 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte	
	tesi.	
	Il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza.	
	DIRITTO	
	Ritiene questo Giudice che alla luce dell’autorevole parere dell’adito organo	
	tecnico – peraltro non attenzionato da alcuna osservazione di controparte – il	
	ricorso deve trovare accoglimento.	
	4	

	Convince, infatti, l’articolato e meticoloso parere espresso dall’adito Collegio	
	medico legale che, al termine della esaustiva relazione resa, ha concluso	
	sostenendo che “[il disturbo dell’XX con aspetti emotivi misti in trattamento	
	<i>psicofarmacologico permanente</i>] meglio identificabile come [pregresso	
	<i>disturbo dell’XX evoluto in disturbo XX in trattamento farmacologico</i>	
	<i>continuativo</i>] riscontrato in capo alla Sig.ra XX sia dipendente da causa di	
	<i>servizio, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto e</i>	
	<i>riconducibile ad una sesta categoria della Tabella A allegata al d.p.r. n.</i>	
	<i>915/78, e succ. mod. e int.”.</i>	
	Nel dettaglio ha individuato la sussistenza di un nesso quantomeno di	
	concausalità fra la patologia sofferta dalla ricorrente ed il servizio prestato	
	sulla scorta di considerazioni medico legali (vedasi pag. 7-8 della relazione)	
	alle quali, per brevità argomentativa si rimanda, in quanto pienamente	
	condivisibili, ex art.17, comma 1 disp.att c.g.c ed art.5 c.g.c.	
	Come già detto, alcun elemento contrario è stato, poi, fornito	
	dall’amministrazione della difesa per confutare le conclusioni sopra indicate.	
	Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto, riconoscendo	
	la sussistenza della causa di servizio ed il conseguente riconoscimento del	
	richiesto trattamento di privilegio, nella categoria individuata dall’adito	
	organo di consulenza tecnica, a decorrere dal XX.	
	Sui ratei arretrati spettano interessi e rivalutazione monetaria, calcolati come	
	da dispositivo.	
	Anche le spese legali, ivi compreso quelle del giudizio di rinvio di secondo	
	grado, vengono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.	
	P.Q.M.	
	5	

	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso	
	ed accerta la sussistenza della causa di servizio ed il conseguente diritto della	
	XX al riconoscimento, dal XX, del trattamento privilegiato di XX categoria	
	della tabella A, allegata al DPR 915/1978, oltre interessi e rivalutazione	
	calcolati tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni	
	riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.	
	Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese legali nei	
	confronti dell'Avv.to Pino Simone, dichiaratosi antistatario, a complessivi	
	5.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15% .	
	Fissa in giorni 60 il termine per il deposito delle motivazioni.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 09/01/2026	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	6	

